



PARERE LEGALE

Viene chiesto un parere in merito alla fondatezza o meno delle considerazioni di natura giuridica contenute nel paragrafo “4.1 Conformità dello SPA al D.lgs. 152/06 e s.m.i.” della relazione intitolata “*Osservazioni e analisi critica del «Progetto di realizzazione e avvio dell’esercizio di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in Comune di Paese»*” presentata dal Gruppo Consiliare Lista Vale e PD nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA attualmente *in itinere* dinanzi alla Provincia di Treviso che vede come proponente la società Futura Recuperi srl.

Il procedimento di verifica in questione ha ad oggetto una modifica che la Futura Recuperi intende introdurre al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi che è già stato escluso dalla VIA con decreto dirigenziale della Provincia di Treviso n. 25/2018 del 04.06.2018 e che è stato autorizzato ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/06 con decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 83 del 19.05.2020.

Al paragrafo 4.1 della sopra richiamata relazione vengono sollevate le seguenti osservazioni critiche:

*“Sin dalla premessa dello SPA emerge una generale confusione da parte dell’estensore, che parla sia di riesame del parere di VIA che di integrazioni allo studio preliminare ambientale il cui iter si è già concluso nel 2018 (decreto 25/2018 del 04/06/2018 della Provincia di Treviso). **Non è tuttavia possibile fare integrazioni ad un procedimento concluso.***

Non essendo presente nella documentazione una relazione tecnica di riesame, lo Studio Preliminare Ambientale andava organizzato come un elaborato completo e a sé stante, strutturato secondo gli estratti normativi sopra richiamati e riferito alla fattispecie progettuale di cui all’Allegato IV della parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi:

“t) modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III)”.

L’elaborato invece non è conforme ai contenuti, in quanto come esplicitato in premessa, il proponente si è limitato a integrare il documento già depositato nel 2017 in modo parziale e senza considerare la fattispecie progettuale dell’allegato IV sopra richiamata.

Nello specifico, rispetto ai contenuti definiti dalla normativa, lo SPA non è conforme per i seguenti temi:

- 1) Descrizione del progetto. [...]*
- 2) Descrizione delle componenti ambientali. [...]*
- 3) Valutazione degli impatti ambientali. [...]*
- 4) Valutazione degli effetti in relazione al contesto territoriale. [...]*

Su tali basi l’elaborato è da ritenersi profondamente carente e non conforme alla disciplina del 152/06 e smi e a tutti i riferimenti e alla ratio normativa della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”.

Tali osservazioni appaiono contraddittorie e comunque non fondate per le ragioni appresso illustrate.

L'allegato II alla Direttiva "VIA" 2011/92/UE, al punto 13.a) annovera, tra i progetti sui quali gli Stati membri devono decidere se sottoporre a valutazione tramite un esame caso per caso e/o tramite la fissazione di soglie o criteri, le *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato I)"*.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *"la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:*

[...]

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;

[...]

d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015".

Tra i progetti di cui all'allegato IV alla parte II figurano, al punto 8, lett. t), le *"modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)"*.

In base alla richiamata normativa, dunque, è pacifico che:

- la modifica ad un progetto ricadente nell'ambito di applicazione delle procedure di VIA/screening e già autorizzato rappresenta una tipologia progettuale a sé stante;
- la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA avente ad oggetto il progetto di modifica deve valutare se gli aggravii ambientali introdotti dalla modifica, eventualmente sommati agli impatti del progetto originario già autorizzato, possano comportare impatti ambientali negativi e significativi ed implicino pertanto l'assoggettamento a VIA.

Ciò detto, il Gruppo Consiliare Lista Vale e PD, nelle sopra trascritte osservazioni, sostiene, in sintesi, che lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) attualmente all'esame della Provincia di Treviso avrebbe omesso di considerare che la procedura di verifica ha ad oggetto la fattispecie progettuale di cui all'allegato IV, punto 8, lett. t) e che sarebbe errato integrare lo SPA del 2018 con le ulteriori valutazioni scaturenti dalla progettata modifica.

Contrariamente a quanto opina il Gruppo Consiliare Lista Vale e PD, si ritiene che l'integrazione dello SPA del 2018 con gli elementi di novità introdotti dalla modifica costituisca il metodo più corretto di redazione del nuovo SPA.

Poiché il progetto originario è stato escluso dalla VIA, il proponente, nel fornire le informazioni previste nell'allegato IV-bis alla parte II, aveva l'onere di procedere ad una descrizione complessiva degli impatti generati sia dal progetto originario che dalla modifica, affinché l'Autorità Competente possa verificare se l'attività di recupero, nella sua nuova configurazione, comporti complessivamente impatti negativi e significativi e meriti pertanto di esperire la procedura di VIA.

Uno SPA che avesse valutato atomisticamente le sole modifiche di nuova introduzione e si fosse limitato ad argomentare l'irrilevanza ambientale delle stesse avrebbe compiuto un inammissibile artificioso frazionamento degli impatti derivanti dal progetto originario e dalla modifica.

Alla luce di quanto sopra, si ritengono infondate, sul piano giuridico, le censure contenute nel paragrafo "4.1 Conformità dello SPA al D.lgs. 152/06 e s.m.i." della relazione presentata dal Gruppo Consiliare Lista Vale e PD.

In fede,

[Redacted signature]



[Redacted name]

Avvocato
08.10.2024
14:12:35
GMT+01:00